

# **PROGRAMMA COMUNALE PER GLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE**

Approvato con deliberazione C.C. n. 92 del 27.6.1994

Modificato con deliberazione CC n. 106 del 29.9.1994

Modificato con deliberazione G.M. n. 419 del 11.6.1996

## **RELAZIONE**

### **1. L'ASSETTO TERRITORIALE E VARIO**

Il territorio comunale di Agliana è caratterizzato dalla presenza di alcuni nuclei edificati di origine più antica nati intorno ad una chiesa (San Piero, San Niccolò, S. Michele, Spedalino) o ad altri punti nodali (stazione di Montale-Agliana) e poi da una diffusione dell'abitato a partire da questi nuclei lungo gli assi viari di collegamento.

Tale caratterizzazione dell'insediamento, come indicato nella relazione generale al nuovo PRG, "deve essere ricercata nella struttura che ancora trent'anni fa caratterizzava Agliana: una serie di case e piccoli centri, posti a breve distanza l'uno dall'altro, che sono venuti saldandosi tramite l'edificazione in fregio alle strade che li collegano".

Gli altri elementi peculiari del territorio aglianese sono costituiti dagli assi stradali che attraversano il comune e precisamente l'autostrada A12, senza però svincoli nel comune, la variante Pratese e la vecchia Pratese.

La situazione attuale dell'edificato nel territorio di Agliana comprende una zona di maggiore presenza residenziale posta sul versante nord della variante pratese che comprende gli antichi centri di San Piero, San Niccolò e San Michele; vi sono poi alcune frazioni più esterne (Spedalino, Catena e Ferruccia), nonché diverse aree a destinazione industriale.

La rete viaria risulta imperniata sulle variante pratese che assolve al duplice ruolo di viabilità di attraversamento con valenza sovracomunale e di collegamento fra le diverse parti del territorio comunale.

Un ruolo importante sempre con una duplice valenza hanno anche la via Provinciale e l'asse via Lavagnini, via Selva e via Carlo Marx; mentre il resto della rete stradale ha una funzione prevalentemente di collegamento interna al comune e di accesso alle zone residenziali, produttive o di servizio.

Date le caratteristiche urbanistiche di copresenza, in tutto il territorio del comune, di residenza, attività produttive e zone agricole risulta non applicabile ai fini normativi e di analisi la zonizzazione indicata all'allegato B del Piano Regionale. Pertanto anche in considerazione della limitata estensione territoriale del comune si è ritenuto di considerare l'intero territorio comunale come un'unica zona.

### **2. ANALISI DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE DI CARBURANTI**

Lo stato della rete di distribuzione di carburanti quale risulta dagli elenchi forniti dal Comune riporta una consistenza di 6 impianti, di questi però solo 5 sono costituiti da distributori attivi all'aprile 1992, mentre uno è un impianto attualmente inattivo.

Analizzando le tipologie si rileva che:

- 2 impianti sono stazioni di servizio dotate anche di altre attività e servizi complementari (rivendita di accessori, servizi igienici, lavaggio, riparazione pneumatici, etc.) e con adeguati spazi sia coperti che scoperti adibiti all'attività;
- 1 è una stazione di rifornimento e cioè un impianto con adeguati spazi coperti e scoperti, che dispone solo di alcuni servizi ed attività accessorie;
- 2 sono chioschi e cioè impianti con ridotti spazi coperti (solo un chiosco) e quindi privi di servizi accessori e con limitati spazi scoperti.

Riguardo alle dimensioni si può notare che le stazioni di servizio e quella di rifornimento hanno superfici consistenti comprese tra i 2.500 e i 3.000 mq. e tali quindi da consentire la presenza di servizi accessori, mentre i due chioschi hanno una superficie compresa tra i 300 e 400 mq. e quindi spazi limitati per i servizi da offrire agli utenti, tale superficie risulta inoltre assolutamente non estendibile e per di più sono posti su una strada con la sede viaria ristretta e con un traffico intenso.

Per quanto riguarda la localizzazione si nota che due impianti sono collocati lungo la variante pratese, mentre gli altri tre sono posti lungo l'asse via Lavagnini, via Selva, via Marx di attraversamento nord-sud del comune e di collegamento con i comuni di Montale e Quarrata.

L'impianto inattivo risulta invece collocato nelle adiacenze del centro di San Piero.

Per quanto riguarda il carburante erogato si nota una situazione diversa tra i distributori localizzati sulla variante Pratese, che sono quelli che hanno anche una maggiore disponibilità di spazio e di servizi accessori, la cui quantità di erogato risulta consistente essendo stata a partire dal 1988 sempre superiore ad un milione di litri e complessivamente per i due distributori superiore ai 4 milioni i litri, e quelli posti lungo via Selva e via Lavagnini il cui erogato è invece inferiore al milione di litri. Per l'impianto di via Carlo Marx non si hanno dati sull'erogato essendo stata iniziata l'attività solo nel corso del 1991.

Con riferimento all'evoluzione dalla quantità di carburante erogato sul triennio 1988-1990, per i tre distributori di cui si hanno i dati (i due sulla variante

Pratese e quello in via Lavagnini), si registra un andamento anomalo dovuto all'impennata di erogato nel 1989 (oltre 5.300 mila litri) rispetto ad un valore medio intorno ai 5 milioni di litri. Va tenuto presente che questo andamento dipende dall'evoluzione dell'entità di carburante erogato da parte di un distributore che costituiva gran parte del quantitativo erogato dai tre (il 64% nell'88, il 61% nell'89 e il 51% nel 90) e che, rispetto agli oltre tre milioni di erogato dell'88 e dell'89, è sceso sotto i 2.600 mila litri nel 1990.

Per gli altri due distributori l'evoluzione è stata di una costante, seppur leggera crescita.

### **3. INDICAZIONI DI PIANO**

Gli obiettivi dei piani di razionalizzazione della rete degli impianti stradali per la distribuzione di carburanti per uso di autotrazione sono diversi e riguardano il perseguimento di un rapporto equilibrato tra offerta e domanda, l'incremento del livello di erogato medio, il miglioramento delle condizioni di compatibilità tra impianto e sito e lo sviluppo della qualità del servizio offerto.

In questo periodo intercorso dall'emanazione della prima legge regionale e del Piano regionale, la rete dei distributori si è modificata nel senso indicato grazie alla chiusura degli impianti più piccoli, più inadeguati come collocazione e di quelli con minore produttività: la riduzione del numero di impianti e la migliore e più funzionale collocazione di quelli realizzati ex novo per effetto di riorganizzazione e concentrazione costituiscono un risultato significativo.

Attualmente il numero di impianti è più basso del limite inferiore stabilito dal piano regionale: vi può essere la possibilità di concedere nuove autorizzazioni per nuovi impianti.

Nonostante l'evoluzione registratasi la situazione attuale registra ancora condizioni di inadeguatezza che sono di tre tipi:

- caratteri dell'impianto: ridotta entità di erogato, incompatibilità del sito, dimensioni ristrette degli spazi coperti e scoperti;
- localizzazione: concentrazione in alcune zone e su alcune direttrici e carenze in aree di nuova edificazione;

qualità e tipologia dei servizi: l'attività nettamente prevalente, e quasi esclusiva è costituita dall'erogazione di carburante, mentre le prestazioni accessorie, sempre più richieste dall'utente, sono limitate, e in due casi a causa degli spazi ridotti, quasi assenti.

Con riferimento ai caratteri dell'impianto, vi sono i due distributori posti su via Lavagnini e via Selva che sono posti lungo una strada di limitata sede stradale, e con traffico intenso anche di attraversamento, ed inoltre hanno ridotti spazi per l'attività di erogazione che viene svolta in collegamento funzionale ad attività di officina di riparazione.

In relazione alla localizzazione si può rilevare una carenza di impianti nella zona nord, lungo la via provinciale, mentre si registra una sovradotazione lungo la via Selva e via Lavagnini.

Per quanto riguarda la qualità e la tipologia dei servizi offerti riteniamo sia indispensabile, ove possibile consentire un ampliamento degli impianti esistenti, sia come spazi scoperti, che come edifici a servizio, per poter inserire nuovi servizi o per qualificare meglio quelli esistenti.

Questo discorso si riferisce obbligatoriamente agli eventuali nuovi impianti che dovessero essere realizzati, e possibilmente anche a quelli che hanno la possibilità fisica di ampliarsi.

### **4. CONCLUSIONI**

La sollecitazione ad una ulteriore razionalizzazione della rete dei distributori di carburante giungono da più parti (compagnie petrolifere, gestori di impianti, utenti); i problemi riguardano la difficoltà di intervenire su una situazione ormai consolidata da anni ed in particolare nelle zone completamente edificate. Ad esempio, nell'area centrale dove vi è la maggiore concentrazione di popolazione, gli impianti esistenti soffrono di carenza di spazio e di condizioni di leggera incompatibilità di sito, per cui di fronte alle necessità di trasferire, concentrare e ampliare i distributori, vi è l'esigenza di mantenere il servizio in questa zona, estendendo anche le tipologie di prestazione offerte.

Vi è infatti per gli impianti inseriti in aree urbane la richiesta, da parte degli utenti, di una migliore dotazione organizzativa e di prestazioni aggiuntive, che comportano necessariamente maggiori spazi coperti e scoperti al servizio attività.

Il presente piano ha una funzione prevalentemente amministrativa e di regolamentazione, si suggerisce pertanto di provvedere attraverso previsioni urbanistiche e progetti edilizi ad una puntuale programmazione territoriale della rete dei distributori di carburanti.

Con riferimento ai termini numerici delle previsioni di questo piano, che riprende i valori del piano regionale, riteniamo che debba basarsi sui valori teorici minimi (e cioè 7 distributori), puntando ad una distribuzione sul territorio più adeguata alle trasformazioni in atto nella viabilità e nella mobilità e ad una migliore qualificazione e dotazione degli impianti che non al semplice numero di essi.

Pertanto valutiamo opportuno che, ove fisicamente possibile, e quando non vi siano condizioni di incompatibilità, siano da favorire gli ampliamenti degli impianti sia per quanto riguarda gli edifici, che per le aree scoperte, al fine di consentire un'estensione dei servizi e prestazioni offerte.

Riguardo alla localizzazione dei possibili nuovi impianti si ritiene di indicare come potenzialmente più adatte le ubicazioni:

- sul tratto nord-ovest della variante Pratese, sul senso di marcia opposto rispetto al distributore esistente;
- sul tratto est della variante pratese, versante nord.

# **PROGRAMMA COMUNALE PER GLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE**

## **NORME DI ATTUAZIONE**

### **CAPO PRIMO**

#### **Disposizioni generali**

##### **Art. 1**

##### **Obiettivi del programma**

Il presente Programma ha per oggetto l'assetto della rete comunale degli impianti stradali di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione.

Il Programma detta prescrizioni e criteri per il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- 1) razionalizzazione dell'assetto della rete in funzione di un più equilibrato rapporto fra offerta e domanda di carburanti;
- 2) innalzamento del livello di erogato medio della rete comunale degli impianti, in armonia con gli obiettivi contenuti nelle direttive statali e regionali;
- 3) miglioramento delle condizioni di compatibilità fra impianto e sito;
- 4) elevazione della qualità del servizio, con particolare riguardo alle caratteristiche tipologiche degli impianti e alle prestazioni fornite.

##### **Art. 2**

##### **Ambito di applicazione del programma**

Le attività inerenti all'installazione e all'esercizio degli impianti di distribuzione di carburanti sono oggetto di concessione o di autorizzazione secondo le disposizioni degli articoli successivi.

Le concessioni e le autorizzazioni sono rilasciate dal Sindaco a norma dell'art. 81 e successivi dello Statuto del Comune di Agliana.

##### **Art. 3**

##### **Durata del programma**

Il presente Programma determina la propria validità in anni cinque, e può essere soggetto a revisione prima della sua scadenza.

##### **Art. 4**

##### **Tipologia degli impianti**

Agli effetti della presente normativa i vari tipi di impianti sono classificati nel modo seguente:

- 1) stazione di servizio: impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice o doppia erogazione dei carburanti con relativi serbatoi e comprendente locali per lavaggio e/o grassaggio e/o altri servizi all'autoveicolo; nonché fornito di servizi igienici ed eventualmente di altri servizi accessori;
- 2) stazione di rifornimento: costituita da uno o più apparecchi a semplice o a doppia erogazione di carburanti con relativi serbatoi, fornita, oltre che di servizi igienici, anche di attrezzature per servizi accessori vari, esclusi locali per lavaggio e/o grassaggio e/o altri servizi all'autoveicolo;
- 3) chiosco: costituito da uno o più apparecchi a semplice o a doppia erogazione di carburante con relativi serbatoi, nonché da un locale adibito esclusivamente al ricovero del personale addetto ed eventualmente all'esposizione di prodotti compresi nella tabella speciale istituita dal presente Programma, oltre che ai servizi igienici;
- 4) punto isolato e/o appoggiato: costituito da uno o più apparecchi a semplice o a doppia erogazione di carburante con relativi serbatoi ed eventuale pensilina, senza alcuna struttura sussidiaria.

##### **Art. 5**

##### **Incompatibilità con il sito**

Agli effetti della presente normativa, la condizione di incompatibilità fra impianto e sito è caratterizzata da:

- 1) intralcio al traffico: quando nel tratto di sede stradale prospiciente l'impianto, indipendentemente dal fatto che la circolazione avvenga in un senso o nei due sensi di marcia e qualunque sia l'ampiezza della sede stradale stessa, l'effettuazione del rifornimento di carburante comporta l'arresto sulla propria sede o la deviazione della propria sede di movimento di una linea di flusso di traffico stesso; ov-

- vero quando nel tratto di strada prospiciente e/o contigua l'impianto vi sia un semaforo, un incrocio, una curva o un dosso;
- 2) contrasto con le risorse storico-ambientali: qualora le strutture dell'impianto impediscano la visuale anche parziale di beni di interesse storico, architettonico, urbanistico e ambientale.

## **CAPO II**

### **Disposizioni sulle concessioni**

#### **Art. 6**

##### **Oggetto della concessione**

Sono soggetti a concessione l'apertura di impianti stradali di distribuzione di carburanti, nonché trasferimenti in altro comune della regione, e le concentrazioni degli stessi.

La concessione è rilasciata, su domanda documentata dell'interessato, previo accertamento dei requisiti e delle condizioni specificate nei successivi articoli.

La concessione contiene le indicazioni e stabilisce gli obblighi e le facoltà connessi con l'oggetto di essa.

Le concessioni relative all'apertura ed alla concentrazione degli impianti hanno durata diciottennale e possono essere rinnovate alla scadenza.

La concessione fissa il termine entro il quale l'impianto deve essere posto in esercizio, tenuto conto dei lavori e degli altri adempimenti che si rendono necessari per l'effettivo esercizio della attività assentita. Tale termine può essere prorogato per documentati motivi.

È fatto divieto di esercitare attività oggetto della concessione prima dell'effettuazione di apposito collaudo.

#### **Art. 7**

##### **Cessazione delle concessioni**

Le concessioni previste dalle presenti norme cessano:

- a) per scadenza dei termini;
- b) per decadenza del concessionario;
- c) per revoca per motivi di pubblico interesse.

La decadenza e la revoca sono disposte con decreto motivato dell'autorità concedente.

La decadenza del concessionario viene dichiarata nei seguenti casi:

- 1) di inadempimento degli obblighi e degli ordini derivanti dalla legge o dall'atto di concessione;
- 2) di mancato esercizio dell'attività, salvo autorizzazione dell'autorità concedente per motivate esigenze del concessionario e per il periodo strettamente necessario; la disposizione di cui al presente punto non si applica qualora il mancato esercizio dell'attività dipenda da cause di forza maggiore;
- 3) di perdita dei requisiti di idoneità.

Nei casi di revoca, decadenza o cessazione della concessione si applicano le disposizioni dell'art. 18 del D.P.R. 27/10/1971, n. 1269, dal quarto all'ottavo comma.

#### **Art. 8**

##### **Trasferimento della titolarità della concessione**

Il trasferimento della titolarità della concessione e l'intestazione della medesima al nuovo concessionario sono disposti previo accertamento dell'avvenuta cessione della proprietà dell'impianto e del possesso dei requisiti soggettivi prescritti dal D.P.R. 1269 per il rilascio di nuove concessioni.

Il trasferimento della titolarità della concessione in caso di trasferimento della proprietà dei relativi impianti non è consentito agli impianti che non abbiano superato nel triennio precedente la presentazione della domanda di trasferimento della titolarità della concessione l'erogato medio annuo di litri 300.000, riferito alla intera gamma dei prodotti.

La disposizione di cui al comma precedente non si applica agli impianti di pubblica utilità, nonché agli impianti per i quali venga contestualmente avanzata e accolta domanda di concentrazione.

#### **Art. 9**

##### **Trasferimento da altro comune**

Il trasferimento di impianti da altro Comune è soggetto al rilascio di concessione da parte dell'Amministrazione Comunale, che può essere rilasciata qualora non si superi il numero massimo di impianti indicato all'art. 20, o quando il trasferimento avvenga per una concentrazione di impianti destinata al potenziamento di impianti esistenti.

La domanda di trasferimento deve contenere le indicazioni di cui ai numeri da 1 a 8 del quarto comma dell'art. 6 del D.P.R. 27.10.1971, n.1269, e deve essere corredata dei documenti di cui ai numeri 1 e 2 del quinto comma dello stesso articolo.

La concessione è rilasciata nel rispetto delle prescrizioni del Piano Regionale per gli impianti di distribuzione di carburanti, previa acquisizione del nulla-osta dell'Amministrazione Comunale da cui proviene l'impianto e dei pareri di cui all'art. 8 del D.P.R. 27.10.1971, n. 1269.

Gli effetti della concessione sono subordinati alla chiusura dell'impianto che viene trasferito.

## **Art. 10** **Modificazioni degli impianti**

Le modificazioni concernenti il numero delle colonnine, qualora riguardi l'erogazione di prodotti già esitati dall'impianto, devono ritenersi assentite qualora non venga emesso un provvedimento motivato di diniego entro 60 gg. dalla data di ricevimento della richiesta.

Compito del Comune è la verifica della compatibilità con le prescrizioni localizzative del Piano regionale. L'aumento del numero delle colonnine non può essere consentito per gli impianti che si trovano in condizioni di incompatibilità con il sito.

Le modificazioni concernenti:

- a) sostituzione di distributori a semplice erogazione con altri a doppia erogazione, per prodotti già autorizzati;
- b) erogazione di benzina senza piombo mediante strutture già installate per la erogazione di benzina normale e/o super;
- c) cambio di destinazione dei serbatoi e delle colonnine;
- d) aumento del numero e/o delle capacità di stoccaggio dei serbatoi;
- e) sostituzione di miscelatori manuali con altri elettrici o elettronici;
- f) installazione di dispositivi self-service post-pagamento;
- g) installazione di attrezzature ed accessori dell'impianto di distribuzione di carburanti, quali servizi igienici, chioschi e pensiline, isole di distribuzione, serbatoi per l'olio esausto e gasolio per riscaldamento;
- h) detenzione di olii lubrificanti confezionati nei prescritti fusti e recipienti;
- i) estensione ad altri prodotti del sistema di erogazione con apparecchiatura self-service pre-pagamento, in impianti già dotati di tali apparecchiature;

non sono soggette ad autorizzazione, ma devono essere comunicate all'Amministrazione Comunale, al comando provinciale dei VV.FF. e all'U.T.I.F. competenti per territorio, nonché all'Ente proprietario della strada almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori, indicando la data di inizio degli stessi, gli estremi della concessione edilizia, ove necessaria, e allegando il progetto e la descrizione dell'intervento. Gli Enti e gli uffici interessati possono avanzare motivata richiesta all'Amministrazione Comunale perché sospenda o impedisca l'esecuzione degli interventi.

Per le modificazioni di cui alle lettere a), c), d), g) deve inoltre richiedersi al Comando Provinciale dei VV.FF. il preventivo parere ed il sopralluogo finale ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi.

## **Art. 11** **Inammissibilità delle modificazioni**

Le modificazioni di cui ai punti d), g) e i) dell'articolo 10 delle presenti norme non sono consentite agli impianti per i quali ricorrano le condizioni di non rinnovo della concessione di cui all'art. 21 delle presenti norme.

La disposizione di cui al comma precedente non si applica agli impianti di pubblica utilità.

## **Art. 12** **Potenziamento**

E' da considerarsi potenziamento dell'impianto:

- a) l'aggiunta di un prodotto erogabile o la sostituzione di un prodotto con altro non precedentemente esitato, salvo che si tratti di benzina senza piombo;
- b) l'installazione di apparecchiature self-service pre-payment, funzionanti sia a mezzo cartamoneta che a mezzo carta di credito;
- c) gli interventi concernenti il numero dei box, degli erogatori, nonché le caratteristiche di alimentazione degli impianti di distribuzione di metano.

Ciascuna delle operazioni di potenziamento di cui alle lettere a) e b) del primo comma è consentita esclusivamente a seguito di concentrazione di almeno due impianti o di rinuncia alla concessione relativa

ad almeno un impianto. Il potenziamento è consentito alla ulteriore condizione che almeno uno degli impianti interessati alla concentrazione abbia complessivamente avuto un erogato medio annuo nel triennio precedente la presentazione della domanda:

- di almeno 300.000 litri, relativamente alle operazioni di cui al comma 1, lettera a);
- non inferiore a 714.000 litri relativamente alle operazioni di cui al comma 1, lettera b).

Agli effetti del presente articolo si applicano in ogni caso le disposizioni di cui all'art. 13.

### **Art. 13**

#### **Concentrazione**

La concentrazione di due o più impianti in un unico impianto comporta il rilascio di nuova concessione sia nel caso di concentrazione mediante incorporazione di un impianto in un altro sia nel caso di concentrazione mediante nuova localizzazione degli impianti preesistenti.

Gli effetti della concessione sono condizionati alla chiusura degli impianti che vengono concentrati.

La concentrazione di due o più impianti in un unico impianto non è consentita qualora la concentrazione comporti l'eliminazione di impianti di pubblica utilità.

Qualora la concentrazione avvenga mediante nuova localizzazione devono essere rispettati i vincoli di distanza e superficie stabiliti dagli art. 22 e 23 delle presenti norme.

Qualora la concentrazione avvenga mediante incorporazione di un impianto in un altro, deve preventivamente accertarsi che l'impianto incorporante non sia incompatibile con il sito.

### **Art. 14**

#### **Self-service - Pre-payment**

L'installazione di apparecchiature self-service pre-payment negli impianti in esercizio è concessa quando rappresenta un reale servizio pubblico ed è consentita esclusivamente negli impianti eroganti almeno i seguenti prodotti: benzina normale o senza piombo, benzina super, miscela e gasolio, e può essere concessa a distributori in condizioni di non incompatibilità di sito.

Nella concessione di autorizzazioni all'installazione del self-service pre-payment dovrà essere evitata la concentrazione di tali impianti in unica zona, favorendone una distribuzione omogenea sul territorio.

### **Art. 15**

#### **Impianti di erogazione di metano**

L'erogazione di metano per uso di autotrazione è consentita:

- a) attraverso l'installazione di nuovi impianti esclusivamente destinati a tale prodotto, purché il rilascio della nuova concessione non determini il superamento del numero massimo di impianti stabilito dal Piano Regionale; l'eventuale successiva aggiunta di altri prodotti è consentita nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 12 e 13;
- b) attraverso il potenziamento di impianti esistenti mediante l'aggiunta di tale prodotto, con l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 12 e 13.

## **CAPO III**

### **Disposizioni sulle autorizzazioni**

#### **Art. 16**

##### **Oggetto della autorizzazione**

Sono soggetti ad autorizzazione:

- a) i trasferimenti degli impianti stradali di distribuzione di carburanti nell'ambito del comune;
- b) l'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione di carburante ad uso privato, salvo quelli utilizzati esclusivamente per autoveicoli di proprietà di pubbliche amministrazioni di cui al primo comma dell'art. 3 del D.P.C.M. 11.9.1989;
- c) l'installazione e l'esercizio degli impianti avio e per natanti, escluso quelli per uso privato di cui al primo comma dell'art. 3 del D.P.C.M. 11.9.1989;
- d) la sospensione dell'attività degli impianti stradali dipendente da:
  - cause riguardanti la gestione (grave impedimento del gestore, scioglimento del rapporto di gestione); lo stato della viabilità o del traffico; l'andamento dei flussi turistici.
  - l'espletamento delle pratiche di trasferimento o di concentrazione.

L'autorizzazione è rilasciata dietro documentata domanda, previo accertamento dei requisiti o delle condizioni indicati negli articoli successivi.

L'autorizzazione contiene le indicazioni e stabilisce gli obblighi e le facoltà connessi con l'oggetto di essa.

Salvo il caso di cui al punto 1 del primo comma del presente articolo, l'autorizzazione stabilisce il termine di inizio o di ripresa dell'esercizio dell'impianto, salvo eventuale proroga per documentati motivi.

È fatto divieto di esercitare l'attività prima dell'effettuazione di apposito collaudo da parte della Commissione competente

## **Art. 17**

### **Trasferimento all'interno del Comune**

L'autorizzazione al trasferimento di un impianto stradale in altra zona del territorio comunale può essere rilasciata qualora risultino rispettati i limiti di distanza e le superfici minime di cui agli art. 22 e 23 delle presenti norme o, comunque si migliorino i limiti di distanza e le superfici minime rispetto all'impianto che si vuole trasferire.

Nel caso di domande di trasferimento concorrenti vengono accolte prioritariamente quelle:

- 1) tendenti a rimuovere l'originaria incompatibilità con il sito;
- 2) concernenti impianti per i quali viene contestualmente richiesta la concentrazione;
- 3) concernenti impianti con più alto livello di erogazione medio annuo nel triennio precedente l'anno di presentazione della domanda;
- 4) tendenti a localizzare l'impianto in connessione con attività e servizi presenti nella zona.

Gli effetti della autorizzazione sono subordinati alla chiusura dell'impianto che viene trasferito.

Il mancato rispetto del termine stabilito dall'Amministrazione Comunale per la ripresa dell'esercizio dell'impianto trasferito comporta la decadenza dell'autorizzazione, salvo proroga per documentati motivi dietro domanda presentata almeno 30 giorni prima della scadenza del termine suddetto.

## **Art. 18**

### **Impianti ad uso privato**

Possono presentare domanda per l'autorizzazione all'apertura di impianti di distribuzione di carburanti per uso privato le Pubbliche Amministrazioni o le imprese private per le quali sussista la necessità del rifornimento diretto dei propri automezzi.

La domanda deve essere corredata da idonea documentazione da cui risulti la necessità del rifornimento diretto degli automezzi, l'ubicazione e le caratteristiche dell'impianto, delle apparecchiature e dei serbatoi, nonché i prodotti da detenere.

L'autorizzazione è rilasciata previa acquisizione del parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e dell'UTIF e purché risultino accertate le effettive necessità del soggetto richiedente, tenuto conto della consistenza e della natura del parco automezzi, nonché del tipo di attività.

L'autorizzazione è efficace per anni dieci, e può essere rinnovata con lo stesso procedimento di cui ai commi precedenti, previa domanda da presentarsi sei mesi prima della scadenza.

Il provvedimento di autorizzazione deve in particolare contenere dettagliate indicazioni relative:

- 1) ai caratteri dell'impianto e delle attrezzature;
- 2) alle quantità ed al tipo dei prodotti da detenersi;
- 3) all'obbligo della destinazione esclusiva dell'impianto per uso privato;
- 4) all'obbligo di provvedere alle misure di sicurezza disposte ai termini della normativa in materia;
- 5) al divieto di porre in esercizio l'impianto prima che sia effettuato il prescritto collaudo;
- 6) al divieto di apportare modifiche all'impianto o di detenere prodotti diversi da quelli autorizzati;
- 7) al divieto di cessione del carburante e degli altri prodotti a terzi sia a titolo oneroso che gratuito.

In applicazione dell'art.5, comma 3, legge 27.5.93 n.162, l'inosservanza di quest'ultimo punto comporta la revoca dell'autorizzazione, fatte salve le applicazioni penali stabilite dalla legge 18.12.1970 n. 1034.

Nel caso di trasferimento della titolarità dell'impresa o di modificazione della denominazione o ragione sociale, si fa luogo alla volturazione o alla nuova intestazione dell'autorizzazione, previo accertamento della permanenza dei requisiti e delle condizioni prescritti.

Gli utilizzatori di impianti ad uso privato non in regola con le presenti norme, possono sanare la propria posizione presentando, entro 180 giorni dall'entrata in vigore delle presenti normative, regolare domanda di autorizzazione nei termini e con la modalità di cui ai commi precedenti. Trascorso il termine di 180 giorni ai trasgressori verranno applicate le sanzioni previste dalle leggi vigenti.

**Art. 19**  
**Sospensione dell'attività**

L'autorizzazione a sospendere l'attività degli impianti, nei casi previsti al primo alinea, lettera d) dell'art. 16, è rilasciata dietro presentazione di documentata domanda, per il tempo strettamente necessario e comunque per un periodo non superiore a sei mesi.

Nei casi di cui al secondo alinea, lettera d), primo comma dell'art. 16, la sospensione è accordata per un periodo non superiore ad un anno a condizione che sia stata previamente presentata al Comune domanda di trasferimento, potenziamento o di concentrazione, completa dell'indicazione della nuova localizzazione e o degli estremi identificativi degli impianti interessati alla concentrazione.

La sospensione è rinnovabile a condizione che entro il termine di scadenza sia stato rilasciato il nulla-osta comunale o sia stata presentata la relativa dichiarazione di rinuncia nei casi richiesti.

Nel caso di sospensione dell'attività in assenza della relativa autorizzazione, oppure oltre il termine stabilito dalla stessa, dovrà essere dichiarata la decadenza del concessionario dall'esercizio dell'impianto.

**CAPO IV**  
**Localizzazione degli impianti**

**Art. 20**  
**Numero degli impianti nel territorio comunale**

Ai fini della presente normativa, il numero massimo di impianti viene determinato sulla base di quanto previsto dal Piano Regionale di razionalizzazione della rete di impianti stradali di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione.

Tale limite è fissato in numero di 7 (sette).

**Art. 21**  
**Casi di non rinnovo e di revoca delle concessioni**

Non possono essere rinnovate le concessioni relative agli impianti in condizioni di incompatibilità con il sito, salvo i casi di pubblica utilità.

Qualora il numero di impianti presenti sul territorio comunale risulti superiore a quello massimo stabilito all'art. 20 del presente Programma non potranno essere rinnovate le concessioni relative agli impianti che nel triennio precedente il termine di scadenza non abbiano raggiunto un livello di erogato medio annuo pari a 300.000 litri, riferito all'intera gamma dei prodotti, salvo che trattasi di impianti di pubblica utilità.

Resta salva la possibilità della concentrazione per gli impianti sopra indicati, nonché del trasferimento in altro comune privo di impianti o con un numero di impianti inferiore a quello massimo stabilito dal Piano Regionale prima della scadenza della concessione.

Al fine della rimozione delle situazioni di incompatibilità con il sito di cui al presente articolo, salva la facoltà di cui al comma precedente, l'Amministrazione Comunale dispone, entro il termine di efficacia del presente Programma, la revoca della concessione o il trasferimento obbligatorio degli impianti in idonee aree di cui abbia la disponibilità.

L'inottemperanza dell'ordine di trasferimento comporta la decadenza della concessione.

**Art. 22**  
**Superfici minime degli impianti**

La superficie minima dei nuovi insediamenti degli impianti, compresi i percorsi di ingresso e di uscita, è determinata come di seguito:

**TIPO DI IMPIANTO**

stazione di servizio	mq. 2000
stazione di rifornimento	mq. 1500
chiosco	mq. 600

Per i punti isolati e/o appoggiati non viene predeterminata la superficie minima; occorre comunque la presenza di "fuoristrada".

**Art. 23**  
**Zonizzazione, Distanze, minime, ristrutturazione della rete**

In applicazione dell'art.4 del Piano Regionale, il territorio del Comune di Agliana è suddiviso nelle seguenti zone tipologiche:

1	Centro Storico di Agliana
---	---------------------------

2	Zone residenziali di completamento ed espansione
3	Zone per insediamenti industriali, artigianali e per servizi commerciali di vario tipo
4	Zone agricole

La allegata planimetria, che fa parte integrante delle presenti normative, contiene gli elementi necessari all'individuazione delle varie zone.

Per ciascuna zona le distanze minime sono così stabilite:

Zona	Distanza in metri
1	non sono né previsti né possibili ulteriori insediamenti
2	200
3	500
4	5000

Con riferimento all'art. 18, comma 1, lettera b) del Piano Regionale, ed in considerazione della struttura attuale e prevista della rete viaria del Comune di Agliana, è consentito un abbattimento fino al 20% della distanza minima, per la zona n. 3 in quanto è la sola zona ove è possibile l'insediamento di nuovi impianti e la zona dove maggiore è l'afflusso di traffico e la domanda di consumo di carburanti per autotrazione.

La ripartizione degli impianti per ciascuna zona è riportata nella tabella seguente:

Zona	Impianti esistenti	Impianti previsti	Totale Zona
1	-	-	-
2	3	-	3
3	2	2	4
4	-	-	-
Totale Comune	5	2	7

## **CAPO V**

### **Disposizioni finali**

#### **Art. 24**

##### **Rapporto con il piano regionale**

Le presenti norme sono adeguate alle indicazioni del Piano Regionale di razionalizzazione della rete di impianti stradali di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione ed alla relativa legislazione attualmente in vigore.

Qualora nel corso del periodo di vigenza della normativa comunale tale Piano venga modificato o integrato, le presenti norme laddove eventualmente in contrasto e nei termini eventualmente in esse previsti, verranno modificate successivamente alla loro promulgazione.

#### **Art. 25**

##### **Norma di rinvio**

Per quanto non previsto dalla presente normativa valgono le disposizioni di legge in vigore, nonché le disposizioni degli altri Piani e Regolamenti comunali vigenti, ed in particolare dello strumento urbanistico e delle norme di Polizia Urbana.